

Criteri e modalità per l'individuazione degli aventi alle borse di studio per l'anno scolastico 2020/2021 nella Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 13.04.2017, n. 63 e del D.M. (MI) n. 22/2021.

## 1. Finalità

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, l'articolo 9 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 ha istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio" per l'erogazione di borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

Vista l'intesa raggiunta in data 17 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata, il Ministro dell'Istruzione, competente in materia, ha emanato il D.M. n. 22 del 19/01/2021, registrato presso la Corte dei Conti in data 29/01/2021, che indica criteri e modalità per l'assegnazione delle borse di studio finanziate con i contributi previsti per l'anno di esercizio finanziario 2020, destinando l'importo di **€ 869.560,20** per l'erogazione delle borse di studio a sostegno dell'anno scolastico 2020/2021 dallo stesso disciplinate, a favore delle studentesse e degli studenti residenti nella Regione Abruzzo.

## 2. Destinatari

In base a quanto previsto dal D.M. (MI) n. 22/2021, attuativo dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 63/2017, gli aventi diritto alle borse di studio sono le studentesse e gli studenti, residenti sul territorio regionale, iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 presso gli istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, in possesso del requisito riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza di cui al successivo paragrafo.

## 3. Requisito della situazione economica

Per avere diritto all'erogazione della borsa di studio per l'anno scolastico 2020/2021, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente non potrà essere superiore ad € 12.000,00

## 4. Importi e modalità di erogazione delle borse di studio

L'importo unitario delle borse di studio nella Regione Abruzzo viene determinato in € 200,00.

La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di aumentare tale importo tenendo conto delle risorse complessivamente stanziare a proprio favore dal Ministero dell'Istruzione, in relazione al numero effettivo di aventi diritto al beneficio.

Nel caso in cui, invece, l'importo delle borse di studio destinato agli studenti della Regione Abruzzo non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute si provvederà a formulare un'apposita graduatoria delle stesse in ordine crescente rispetto ai valori di ISEE certificati (dai valori più bassi fino ai valori più alti), favorendo chi è anagraficamente più giovane in caso di esatta corrispondenza del valore di ISEE certificato fino ad esaurire le risorse a disposizione.

La struttura competente della Regione Abruzzo Direzione Regionale Lavoro – Sociale, Servizio Istruzione Formazione Università - DPG021 si occuperà di raccogliere gli elenchi contenenti le generalità dei potenziali

beneficiari residenti nei Comuni della Regione Abruzzo e trasmetterà al Ministero dell'Istruzione l'elenco dei nominativi degli aventi diritto strutturato sotto forma di un'unica graduatoria regionale che individua gli effettivi beneficiari in base alle risorse dedicate.

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.a..

Lo studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la potestà genitoriale, potrà esigere gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale.

I Comuni del territorio della regione Abruzzo provvederanno ad informare i rispettivi utenti/beneficiari in merito alle modalità e ai tempi, che saranno indicati dal Ministero dell'Istruzione, per incassare l'importo corrispondente alla borsa di studio per l'anno scolastico 2020/2021.

A norma dell'articolo 9 del D. Lgs. 63/2017 e dei relativi decreti ministeriali attuativi, la borsa di studio è istituita per l'acquisto di libri di testo, la mobilità, il trasporto e per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. Non è richiesto alcun giustificativo della spesa. Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico.

## **5. Formazione degli elenchi degli aventi diritto da inviare al Ministero dell'Istruzione**

Per l'individuazione dei nominativi dei beneficiari sul territorio regionale, la Regione Abruzzo, in continuità con le esperienze pregresse, si avvale delle graduatorie già esistenti dei Comuni relative alla fornitura dei libri di testo ai sensi dell'art. 27 della L. 448/98. Nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati da successivo atto del Dirigente della struttura regionale competente per materia, i Comuni dovranno trasmettere alla Regione Abruzzo l'elenco degli studenti residenti frequentanti gli istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione che hanno usufruito della fornitura dei libri di testo ai sensi dell'art. 27 della L. 448/98, e che appartengano a famiglie con ISEE non superiore a € 12.000,00

Gli uffici regionali provvederanno a predisporre una graduatoria unica regionale di nominativi quali beneficiari effettivi, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d'età in caso di parità di ISEE, da inviare al Ministero dell'Istruzione entro il termine perentorio stabilito dallo stesso Dicastero.